

PREMESSA

La Commissione nominata allo scopo di redigere il regolamento per la scelta dei candidati del Partito Democratico alle elezioni amministrative, composta da:

Francesca Lazzari, rappresentante degli assessori del PD

Luigi Poletto, rappresentante del gruppo consigliare del PD

Stefano Poggi, rappresentante dei Giovani Democratici

Valter Bettiato Fava, rappresentante dell'Esecutivo

Cristiano Spiller, rappresentante dei coordinatori dei sette circoli cittadini

riunitasi in data:

30 maggio 2012, presso la sede cittadina

6 giugno 2012, presso la sede provinciale

25 giugno 2012, presso la sede cittadina

9 luglio 2012, presso la sede cittadina

ha redatto il seguente regolamento nel pieno rispetto del Manifesto dei valori, del Codice Etico e dello Statuto del Partito Democratico (dei quali vengono riportati alcuni articoli di riferimento), con l'obiettivo di:

- Stabilire regole chiare, precise, uguali per tutti.
- Favorire la scelta di una lista di candidati espressione per Partito, ma anche aperta alla società civile.
- Ribadire ed applicare alcuni irrinunciabili principi del Partito Democratico.
- Contribuire al rinnovamento della politica, nel rispetto dell'identità del Partito Democratico.
- Realizzare una lista di candidati di alto profilo, che garantisca
 - rinnovamento e ricambio nel rispetto delle esperienze maturate e delle competenze acquisite;
 - parità di genere e rappresentanza territoriale e generazionale
 - credibilità ed inattaccabilità, evitando situazioni che potrebbero diventare di imbarazzo per il singolo candidato e l'intera lista;
 - lealtà ed affidabilità nei confronti del programma, dei principi, dei colleghi
 - rispetto del pluralismo interno al Partito Democratico

La Commissione ritiene di aver svolto un buon lavoro, trasparente e completo, nell'interesse dell'intero partito e non di alcuni organismi o singoli interessi. La Commissione chiede pertanto al Segretario cittadino, al Presidente dell'Assemblea e all'Assemblea stessa di conferire a tale regolamento una valenza generale, portandolo all'approvazione dell'Assemblea quale "Regolamento per la presentazione delle candidature e la formulazione della lista del Partito Democratico alle elezioni amministrative", non valido pertanto per le sole elezioni 2013 ma, seppur sottoponibile ad ulteriori modifiche, anche per le successive consultazioni amministrative.

Vicenza, 9 Luglio 2012

Francesca Lazzari, Luigi Poletto, Stefano Poggi, Valter Bettiato Fava, Cristiano Spiller



REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E LA FORMULAZIONE DELLA LISTA DEL PARTITO DEMOCRATICO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE DI VICENZA

ARTICOLO 1: CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Art. 1.1

Ogni candidato deve essere tesserato al Partito Democratico al momento della consegna della propria candidatura. Si fa eccezione per un tetto massimo di un decimo dei candidati con arrotondamento per difetto indipendenti o appartenenti a formazioni politiche o movimenti con cui il Partito Democratico abbia stretto accordi elettorali. Anche i candidati esterni sono tenuti al rispetto del presente regolamento.

Art. 1.2

Gli iscritti al PD sono diffidati dal presentare la propria candidatura in liste civiche antitetiche a quanto rappresentato dal PD.

ART. 1.3

Non possono essere candidati al ruolo di consigliere comunale coloro che abbiano già esercitato tale ruolo per tre mandati pieni consecutivi (o che abbiano ricoperto tale carica per almeno 15 anni consecutivi) oppure che abbiano concluso quattro mandati pieni consecutivi sommando i ruoli di consigliere comunale, assessore, sindaco, consigliere o presidente di società partecipate ed enti di nomina comunale (o che abbiano ricoperto tali cariche per almeno 20 anni consecutivi).

Art. 1.4

Non si può essere candidati contemporaneamente a più cariche elettive.

Art. 1.5

Se al momento della candidatura si sta svolgendo un altro incarico elettivo, non in scadenza, il candidato deve preventivamente dimettersi dalla precedente carica.

Art. 1.6

Se al momento dell'elezione si sta svolgendo un altro incarico di nomina comunale in enti, il candidato eletto deve preventivamente dimettersi da tale incarico ⁱ.

Art. 1.7

La candidatura risulta inammissibile ove ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 5 del Codice Etico del Partito Democratico ⁱⁱ.

Art. 1.8

La candidatura risulta inammissibile se il candidato è stato in passato sanzionato dalle commissioni disciplinari o di garanzia del partito per fatti di particolare gravità.

Art. 1.9

La candidatura risulta inammissibile se il candidato si trova in condizioni di conflitto di interesse ⁱⁱⁱ.

Art. 1.10

La candidatura risulta inammissibile se il candidato si trova nella condizione prevista dall'art. 8 del regolamento finanziario del Partito Democratico di Vicenza

ARTICOLO 2: COMMISSIONE DI GARANZIA

Art. 2.1

Dovrà essere eletta una Commissione di Garanzia, composta dal Segretario cittadino e da tre membri eletti dall'Assemblea e un membro eletto dalla Direzione, entro e non oltre i centocinquanta giorni precedenti le elezioni amministrative ^{iv}.

ART.2.2

I membri della Commissione di Garanzia non potranno candidarsi al ruolo di consigliere comunale. Qualora il segretario politico cittadino dovesse candidarsi dovrà nominare nella Commissione un suo sostituto, scegliendolo tra i membri dell'esecutivo.

Art. 2.3

I membri eletti nella Commissione di Garanzia dovranno garantire la rappresentanza di genere.

Art. 2.4

La Commissione di Garanzia decade dopo la convocazione del primo Consiglio Comunale.

ARTICOLO 3: PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 3.1

Le candidature vanno presentate alla Commissione di Garanzia entro e non oltre il centovesimo giorno prima delle elezioni amministrative.

Art. 3.2

In allegato alla candidatura va presentato il proprio curriculum. Dovranno essere dichiarate ed autocertificate le proprie competenze, le precedenti esperienze amministrative e di militanza politica, le eventuali pendenze giudiziarie, le motivazioni che hanno portato alla presentazione della propria candidatura.

Art. 3.3

In allegato alla candidatura vanno presentate 35 firme (e non di più) di cittadini residenti elettori nel Comune di Vicenza, maggiorenni, a sostegno della propria candidatura nella lista del Partito Democratico. Firme di appoggio a più di una candidatura non saranno accettate.

Art. 3.4

Alla presentazione della candidatura sarà richiesta la sottoscrizione del programma amministrativo e del Codice Etico del Partito Democratico.

Art. 3.5

I candidati che non abbiano avuto precedenti esperienze amministrative dovranno frequentare un breve percorso di formazione tenuto dai consiglieri e dagli assessori uscenti, in modo da venire a conoscenza dell'impegno richiesto e delle competenze necessarie ad assolvere tale incarico ^v.

ARTICOLO 4: RACCOLTA E VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA' DELLE CANDIDATURE

Art. 4.1

La Commissione ha il compito di raccogliere le candidature entro e non oltre il centoventesimo giorno prima delle elezioni.

Art. 4.2

La Commissione ha il compito di verificare il numero e la correttezza delle firme presentate a sostegno della candidatura.

Art 4.3

La Commissione ha il compito di verificare e garantire il rispetto dei criteri e delle norme del presente regolamento ed applicare eventuali sanzioni (vedi articolo 7).

ARTICOLO 5: APPROVAZIONE DELLA LISTA

Art. 5.1

La Commissione di Garanzia, consultati i candidati e/o i loro sostenitori, propone alla Direzione Cittadina una lista motivata di candidati in numero non superiore agli eleggibili. La commissione di Garanzia, garantirà il rispetto del presente regolamento, la parità di genere, la rappresentanza territoriale, la presenza giovanile.

Art. 5.2

La Direzione esamina la proposta ed apporta eventuali motivate modifiche alla composizione della lista, sempre nel rispetto dei criteri del presente regolamento, prima della sua presentazione all'Assemblea.

Art. 5.3

La Direzione presenta la lista all'Assemblea, per l'approvazione definitiva, entro e non oltre il novantesimo giorno prima delle elezioni.

Art. 5.4

La lista dovrà essere approvata dall'Assemblea con una maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei presenti. In caso di mancata approvazione, la Direzione, tenuto conto dei rilievi dell'Assemblea, dovrà presentare entro due settimane una nuova lista da sottoporre ad approvazione. In seconda votazione la lista verrà approvata con la maggioranza della metà più uno dei presenti.

ARTICOLO 6: CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 6.1

Le indicazioni sulle modalità di comunicazione e gestione per la campagna elettorale dei candidati verranno fornite dalla Commissione di Garanzia. La commissione di garanzia, fornirà all'assemblea, che è chiamata ad

approvare la lista, le indicazioni predette affinché l'Assemblea le approvi nella medesima occasione e alle medesime condizioni.

Art 6.2

La Commissione di garanzia stabilirà le quote che ogni candidato dovrà versare. Tale quota verrà utilizzata per la comunicazione elettorale della lista elettorale del PD e dovrà essere versata entro una settimana dall'approvazione della lista da parte dell'Assemblea, pena l'esclusione dalla stessa.

Art. 6.3

Per questione etiche, e per garantire una parità tra i candidati della lista. La commissione di garanzia stabilirà dei criteri di sobrietà che dovranno contraddistinguere la campagna personale di ogni candidato consigliere.

Art. 6.4

Ogni candidato, entro la convocazione del primo Consiglio Comunale, dovrà presentare alla commissione il bilancio consuntivo relativo alle entrate e alle spese elettorali, che verranno successivamente rese note. Nel caso in cui i criteri di sobrietà non fossero rispettati o l'autocertificazione non fosse completa, la commissione valuterà eventuali sanzioni.

ARTICOLO 7: SANZIONI

Art. 7.1

La Commissione di Garanzia potrà sanzionare eventuali comportamenti scorretti prima, durante o dopo la campagna elettorale, quali la presentazione di firme non regolari, dichiarazioni false nella presentazione della candidatura, mancato versamento della quota necessaria alla campagna elettorale, superamento del tetto di spesa per la campagna elettorale personale, mancata, parziale o falsa rendicontazione delle spese personali, modalità di campagna elettorale non ammesse, candidatura in liste diverse da quella del Partito Democratico.

Art. 7.2

I candidati che venissero meno alle norme di questo regolamento potranno essere sanzionati con l'esclusione dalla lista elettorale e il deferimento alle commissioni disciplinari del Partito Democratico. Si applica comunque l'art. 2 comma 9 secondo capoverso dello Statuto nazionale del Partito Democratico ¹.

Codice Etico, art. 3.2.b

Ciascun dirigente, ogni componente di governo a tutti i livelli, le elette e gli eletti nelle liste del Partito Democratico, si impegnano a assolvere con competenza, dedizione e rigore le funzioni ricoperte, senza cumulare incarichi che precludano di svolgere compiutamente la responsabilità affidata, evitando in particolare, di:

- *sommare più funzioni monocratiche interne al partito;*
- *assumere o ricoprire contemporaneamente più cariche istituzionali elettive;*
- *cumulare una funzione monocratica interna al partito con la titolarità di una carica istituzionale monocratica di equivalente o analogo livello territoriale, fatta eccezione per l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri.*

Codice Etico, art. 5

1. Le donne e gli uomini del Partito Democratico si impegnano a non candidare, ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno al partito coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato:

- a) emesso decreto che dispone il giudizio;*
- b) emessa misura cautelare personale non annullata in sede di impugnazione;*
- c) emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, ovvero a seguito di patteggiamento;*

per un reato di mafia, di criminalità organizzata o contro la libertà personale e la personalità individuale; per un delitto per cui sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; per sfruttamento della prostituzione; per omicidio colposo derivante dall'inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

2. Le donne e gli uomini del Partito Democratico si impegnano a non candidare, ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno al partito, coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione;*
- b) sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità;*
- c) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa.*

3. Le condizioni ostative alla candidatura vengono meno in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, di intervenuta riabilitazione o di annullamento delle misure di cui al comma 2 lett. c).

4. Le donne e gli uomini del Partito Democratico si impegnano a non candidare, ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno al partito:

- a) i proprietari o coloro che ricoprano incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano a livello nazionale nel settore della informazione, ovvero il loro coniuge, parenti o affini;*
- b) i proprietari ovvero coloro che ricoprano incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano nel settore della informazione a livello locale, nel caso in cui l'organo di garanzia territorialmente*

competente previsto dallo Statuto accerti che per il rilievo dell'attività dell'impresa si possa determinare un sostegno privilegiato a loro esclusivo vantaggio.

5. Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno del partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.

iii

Codice Etico, art. 3.1.a

Le donne e gli uomini del Partito Democratico si impegnano, in particolare, a rinunciare o astenersi dall'assumere incarichi o decisioni che abbiano una diretta incidenza, specifica e preferenziale, sul patrimonio personale, del proprio nucleo familiare o dei conviventi, ovvero dei parenti o affini.

Codice Etico, art. 3.1.b

Le donne e gli uomini del Partito Democratico si impegnano, in particolare, a rinunciare o astenersi dall'assumere incarichi esecutivi nel Partito (incarichi monocratici nelle città capoluogo di provincia, a livello provinciale, regionale e

nazionale; incarichi negli organi collegiali esecutivi di Partito a livello regionale e nazionale) qualora, a causa del ruolo ricoperto in imprese, associazioni, enti o fondazioni, aventi scopo di lucro o titolarità prevalente di interessi economico-finanziari, possa configurarsi un conflitto di interessi tale da condizionare i propri comportamenti.

Codice Etico, art. 3.2.a

Ciascun dirigente, ogni componente di governo a tutti i livelli, le elette e gli eletti nelle liste del Partito Democratico si impegnano a comunicare all'organo di garanzia territorialmente competente, ai sensi dello Statuto, le situazioni personali che evidenziano o possono produrre un conflitto di interessi, ovvero condizionare l'attività del partito o lederne l'immagine pubblica, in primo luogo nel caso di esistenza di un procedimento penale o di adozione di una misura di prevenzione nei propri confronti. Gli stessi, ove impegnati a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e nei capoluoghi di provincia, comunicano, inoltre:

- la proprietà, la partecipazione, la gestione o l'amministrazione di società ovvero di enti aventi fini di lucro;
- l'appartenenza ad associazioni, organizzazioni, comitati, gruppi di pressione che tutelino o perseguano interessi di natura finanziaria, nonché i ruoli di rappresentanza o di responsabilità eventualmente ricoperti ovvero il loro sostegno.

iv

Statuto, art. 39.3

I componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.

Statuto, art. 39.4

L'incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura

presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.

v

Statuto, art. 1.10

Il Partito Democratico promuove la circolazione delle idee e delle opinioni, l'elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso momenti di studio e di formazione.